



Giugno 2025

Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione



Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

Indice

1	In generale.....	3
1.1	Panoramica	3
1.2	Oggetto della consultazione.....	4
2	Elenco dei partecipanti.....	4
3	Osservazioni generali concernenti il progetto.....	4
3.1	Osservazioni introduttive	4
3.2	Panoramica generale.....	5
3.3	Nel dettaglio	6
3.3.1	Piena approvazione del progetto	6
3.3.2	Richiesta principale approvata in linea di massima ma con preoccupazioni e/o ulteriori richieste	6
3.3.2.1	Indebolimento del diritto di conoscere la propria discendenza	7
3.3.2.2	Disciplinamento nel diritto della filiazione e nel diritto sulla medicina della procreazione.....	8
3.3.2.3	Ulteriori richieste.....	10
3.3.3	Rifiuto dell'orientamento del progetto	11
3.3.3.1	Lesione del diritto di conoscere la propria filiazione	12
3.3.3.2	Disciplinamento nel progetto sul diritto in materia di filiazione e nel diritto in materia di procreazione assistita	13
3.3.3.3	Il progetto favorisce l'elusione del diritto	14
3.3.3.4	Disparità di trattamento nei confronti dell'adozione del figliastro «classica»	15
4	Osservazioni generali su altri punti importanti del progetto	15
4.1	Limitazione a sei mesi della durata della procedura e semplificazione.....	15
4.2	Modifiche nell'ambito dell'adozione di figliastri maggiorenni.....	17
5	Commenti alle singole disposizioni	18
5.1	Articolo 264 ^{bis} AP-CC	18
5.2	Articolo 266 capoverso 3 AP-CC	19
5.3	Articolo 267 capoverso 3 numero 4 AP-CC	19
5.4	Articolo 268 capoverso 2 ^{bis} AP-CC	20
5.5	Articolo 268a capoverso 3 AP-CC	21
5.6	Articolo 12b ^{bis} tif. fin. AP-CC	21
6	Altre proposte	21
7	Pubblicità	22
	Allegato / Anhang / Annexe.....	23

Compendio

Il 26 giugno 2024, il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla modifica del Codice civile (adozione agevolata del figliastro) in attuazione della mozione 22.3382 CAG-N Nessun inutile ostacolo all'adozione del figliastro. L'avamprogetto si prefigge di agevolare l'adozione del figliastro che è stato concepito con donazione privata di sperma, con donazione (eventualmente anonima) di sperma o con altri metodi di procreazione medicalmente assistita ammessi all'estero (inclusa la maternità surrogata) e che sin dalla nascita vive insieme a un genitore legale e all'aspirante all'adozione (o genitore intenzionale). Il progetto propone di rinunciare alla condizione dell'anno di cura ed educazione, nonché di semplificare e accelerare la procedura in modo da stabilire il prima possibile il vincolo di filiazione tra il bambino e il genitore intenzionale. La consultazione è durata fino al 17 ottobre 2024.

25 Cantoni, 8 partiti e 24 organizzazioni hanno presentato in totale 57 pareri.

3 partecipanti alla consultazione (un Cantone, un partito e un'organizzazione) accettano totalmente il progetto, 5 altri partecipanti (4 Cantoni e un partito) lo approvano in via di principio.

L'obiettivo fondamentale del progetto, ossia fornire tutela giuridica ai bambini in questione più rapidamente che nel diritto vigente, è accolto da 30 partecipanti, vale a dire più della metà (9 Cantoni, 4 partiti e 17 organizzazioni). Tuttavia, alcuni di questi partecipati manifestano anche preoccupazioni, in particolare riguardo alla tutela del diritto del figlio di conoscere la propria filiazione. Altri ritengono inoltre assolutamente necessarie modifiche di portata più ampia.

18 partecipanti (10 Cantoni, 2 partiti, 6 organizzazioni) respingono il progetto. Anch'essi temono la violazione del diritto del figlio di conoscere la propria discendenza; paventano inoltre la possibilità che il progetto renda più facile ricorrere a metodi di procreazione assistita vietati in Svizzera.

Complessivamente quasi la metà dei partecipanti (ossia 28), alcuni facenti parte del gruppo che accoglie l'obiettivo fondamentale del progetto altri del gruppo che lo respinge, ritengono che il progetto metta in pericolo o addirittura violi il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione. Inoltre, 21 partecipanti, pure di entrambi i gruppi, auspicherebbero che nelle situazioni oggetto della revisione la costituzione del vincolo di filiazione fosse fundamentalmente affrontata nel quadro dell'imminente revisione del diritto in materia di filiazione e nel diritto in materia di procreazione assistita.

Molti partecipanti si esprimono in modo specifico sul termine di sei mesi fino alla decisione sull'adozione e le semplificazioni della procedura proposti nell'avamprogetto. Queste proposte sono rifiutate, o per lo meno criticate, da 26 partecipanti (tra i quali 20 Cantoni) ed espressamente approvate da 10 partecipanti (1 Cantone e 9 organizzazioni).

Le proposte relative all'adozione del figliastro maggiorenne sono invece state approvate dalla maggior parte dei partecipanti che si sono espressi al riguardo.

1 In generale

1.1 Panoramica

La procedura di consultazione sull'avamprogetto (AP-CC) ha avuto luogo dal 26 giugno 2024 al 17 ottobre 2024.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

Hanno preso posizione 25 Cantoni, 8 partiti e 24 organizzazioni; complessivamente sono stati presentati 57 pareri.

Un Cantone¹ e 2 organizzazioni² hanno espressamente rinunciato a presentare un parere.

Il presente rapporto sui risultati contiene una sintesi dei pareri pervenuti. Per consultare i singoli pareri si veda il n. 7.

1.2 Oggetto della consultazione

Secondo il diritto vigente l'adozione del figlio del partner (adozione del figliastro) presuppone una comunione domestica di almeno tre anni (art. 264c cpv. 2 CC) e un anno di cura (art. 264 cpv. 1 CC). Questa normativa è concepita per una situazione in cui una persona adotta il figlio che è nato da una precedente relazione del partner e quindi di regola ha due genitori legali.

La mozione depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) 22.3382 Nessun inutile ostacolo all'adozione del figliastro riguarda altre situazioni: si tratta del caso del figlio concepito con la donazione privata di sperma, con la donazione (eventualmente anonima) di sperma all'estero o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all'estero, compresa la maternità surrogata, e che *dalla nascita vive con il genitore legale e l'aspirante all'adozione, anche detto genitore intenzionale, ma di regola con un solo genitore legale*. Le norme attuali sull'adozione del figliastro non sono appropriate in questo caso, in particolare la lunga durata fino alla pronuncia dell'adozione. L'obiettivo fondamentale del progetto è quindi *fornire più rapidamente tutela giuridica* al minore rinunciando al requisito dell'anno di cura. La domanda di adozione dovrebbe poter essere presentata prima che siano adempiute tutte le pertinenti condizioni. Inoltre, in questi casi il progetto intende semplificare l'accertamento dell'idoneità in considerazione delle circostanze e nella misura del possibile concludere la procedura di adozione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Nel contempo il progetto propone anche di semplificare l'*adozione del figliastro divenuto maggiorenne (adozione di un adulto)*. Poiché la comunione domestica del genitore legale e dell'aspirante all'adozione non ha più importanza per un figlio maggiorenne, la sua adozione potrebbe prescindere dalla comunione domestica, dalla convivenza di fatto, dal matrimonio o dall'unione domestica registrata tra genitore e aspirante.

2 Elenco dei partecipanti

L'elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno espresso un parere figura nell'allegato.

3 Osservazioni generali concernenti il progetto

3.1 Osservazioni introduttive

Poiché gli argomenti di coloro che approvano il progetto o il suo obiettivo fondamentale e quelli di coloro che lo rifiutano in parte si sovrappongono, viene dapprima presentata una panoramica generale per dare una visione d'insieme dei punti sollevati (cfr. n. 3.2). In seguito sono riassunti i pareri presentati (cfr. n. 3.3-6).

¹ SH.

² SAV, ASM.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

Molti pareri discutono l'obiettivo fondamentale del progetto e per motivi diversi si esprimono in modo favorevole o contrario; da ciò emergono alcune tematiche (cfr. n. 3.3.2.1–3.3.2.3 e 3.3.3.1–3.3.3.4). Alcuni partecipanti hanno per contro articolato la loro valutazione in base alle singole disposizioni proposte. Anche questi contributi sono ordinati secondo un criterio tematico e, se riguardano effettivamente la formulazione di una data disposizione, sono integrati nelle osservazioni a tale riguardo (cfr. n. 5).

2 Cantoni³ hanno effettuato una valutazione generale del progetto ma altrimenti hanno ripreso il parere di un'organizzazione⁴. Un Cantone⁵ non si esprime né a favore né contro il progetto ma rileva diversi punti che sono presentati nella sezione pertinente (cfr. n. 3.3.3.1) e si esprime sulle singole disposizioni (cfr. n. 5). 3 organizzazioni⁶ hanno consegnato un parere comune.

3.2 Panoramica generale

3 partecipanti (un Cantone, un partito, un'organizzazione) accettano incondizionatamente il progetto. 5 altri partecipanti (4 Cantoni, un partito) approvano in linea di principio il progetto (cfr. n. 3.3.1).

Più della metà dei partecipanti (9 Cantoni, 4 partiti e 17 organizzazioni) approvano l'obiettivo fondamentale di dare più rapidamente tutela giuridica ai minorenni in questione (cfr. n. 3.3.2). Considerano il progetto un passo nella buona direzione. Alcuni di essi sono tuttavia preoccupati che la garanzia del diritto del minorenne di conoscere la sua filiazione venga indebolita e ritengono necessarie misure collaterali (cfr. n. 3.3.2.1). Di fatto approverebbero una rapida revisione del diritto della filiazione perché l'obiettivo fondamentale del progetto non può essere attuato nel diritto in materia di adozione (cfr. n. 3.3.2.2). Per altri il progetto non è abbastanza radicale e chiedono in particolare la soppressione della condizione dei tre anni di comunione domestica della coppia (cfr. n. 3.3.2.3).

18 partecipanti (10 Cantoni, 2 partiti, 6 organizzazioni) respingono il progetto (cfr. n. 3.3.3). Fanno valere tra le altre cose che il progetto lede il diritto del minorenne di conoscere la sua filiazione (cfr. n. 3.3.3.1), che le situazioni affrontate non devono essere disciplinate nel diritto in materia di adozione bensì nel diritto sulla filiazione, nella legge sulla medicina della procreazione o eventualmente nel diritto internazionale privato (cfr. n. 3.3.3.2). Ritengono inoltre che la possibilità di adozione agevolata del figliastro avrebbe per effetto di promuovere il ricorso all'estero a metodi di procreazione medicalmente assistita vietati in Svizzera eludendo così tali divieti (cfr. n. 3.3.3.3). Infine il progetto crea una disparità di trattamento (cfr. n. 3.3.3.4).

Alcuni membri del gruppo che approva l'obiettivo fondamentale del progetto e alcuni del gruppo che rifiuta il progetto medesimo manifestano preoccupazione per la tutela del diritto del minorenne di conoscere la sua filiazione. In totale, 28 partecipanti (16 Cantoni, 4 partiti, 8 organizzazioni) considerano in pericolo se non addirittura violato tale diritto (cfr. n. 3.3.2.1 e 3.3.3.1). Inoltre, 21 partecipanti dell'uno o dell'altro gruppo (12 Cantoni, 2 partiti, 7 organizzazioni; cfr. n. 3.3.2.2 e 3.3.3.2) ritengono che, invece di essere trattato nella revisione in oggetto, l'obiettivo fondamentale del progetto, ossia fornire il più rapidamente possibile tutela

³ NW, UR.

⁴ AACA.

⁵ ZH.

⁶ CDDGP, COPMA, CDOpag.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

giuridica ai minorenni interessati, debba esserlo nella revisione del diritto in materia di filiazione e in materia di procreazione assistita.

La regola secondo cui una decisione di adozione deve essere presa entro sei mesi (art. 268a cpv. 3 AP-CC) e la limitazione dell'accertamento dell'idoneità sono chiaramente rifiutate da 18 partecipanti (14 Cantoni, 4 organizzazioni) e criticate da 8 partecipanti (6 Cantoni, 1 partito, 1 organizzazione); tra di essi vi sono in totale 20 Cantoni. Queste regole sono invece approvate da 1 Cantone e 9 organizzazioni (cfr. n. 4.1).

Le proposte in materia di adozione di adulti sono approvate da una schiacciante maggioranza di coloro che si sono espressi in proposito (14 Cantoni, 3 partiti, 13 organizzazioni: in totale 30 partecipanti). Soltanto un Cantone ha formulato alcune riserve (cfr. n. 4.2).

3.3 Nel dettaglio

3.3.1 Piena approvazione del progetto

Il progetto è stato pienamente approvato da un Cantone⁷. 4 altri Cantoni⁸ sono in via di principio d'accordo con la linea direttrice del progetto ma formulano osservazioni su determinati punti. Anche un partito⁹ sostiene pienamente il progetto, mentre un altro partito¹⁰ lo sostiene in gran parte. Pure un'organizzazione¹¹ approva pienamente le proposte.

3.3.2 Obiettivo fondamentale del progetto approvato in linea di massima ma con dubbi e/o ulteriori richieste

30 partecipanti (9 Cantoni¹², 4 partiti¹³, 17 organizzazioni¹⁴) accolgono e sostengono l'obiettivo fondamentale del progetto, ossia il fatto di garantire il prima possibile una tutela giuridica a un bambino che alla nascita ha un solo genitore legale. Tuttavia, questi partecipanti formulano riserve in relazione al diritto del figlio di conoscere la propria filiazione (cfr. n. 3.3.2.1) e/o osservano che la questione dovrebbe essere trattata nel contesto del diritto della filiazione (cfr. n.3.3.2.2). Diversi partecipanti accolgono espressamente il progetto come passo nella giusta direzione ma fanno notare che dovrebbero esservi integrati altri elementi indispensabili (cfr. n. 3.3.2.3).

Secondo 2 Cantoni si tratta di una soluzione pragmatica per l'adozione rapida di bambini concepiti con donazione privata di sperma, con donazione (eventualmente anonima) di sperma o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all'estero, compresa la maternità surrogata, e che sin dalla nascita vivono con un genitore legale e un genitore intenzionale¹⁵. Diversi partecipanti¹⁶ approvano quindi il miglioramento mirato e rapido per le situazioni in questione – anche perché ritengono che tali casi siano di attualità¹⁷. Essi sostengono inoltre la

⁷ OW (pag. 1).

⁸ AI, AR, GE, GR.

⁹ Ppag.

¹⁰ Il Centro.

¹¹ ASSC.

¹² AG, FR, JU, LU, NE, SG, TI, VD, Vpag.

¹³ PEV, PLR, PVL, Verdi.

¹⁴ Alliance F, COFF, Espace A, Ombud, Klamydia's, LOS, network, ODAGE, PACH, Parat, Pink Cross, Pro Juventute, QueerBienne, QueerVS, Famiglie Arcobaleno, UNIGÉ, Vogay.

¹⁵ AG (pag. 1), JU (pag. 1).

¹⁶ VD (pag. 1), Il Centro (pag. 1), PEV, pag. 1 seg.).

¹⁷ FR (pag. 1), JU (pag. 1 seg.), LU (pag. 2), NE (pag. 1), SG (pag. 1), TI (pag. 1 e 5), Vpag.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

promozione della certezza del diritto nella prospettiva del bene del bambino, ritenuto di importanza centrale da un partecipante¹⁸. Secondo un partecipante¹⁹ il progetto rappresenta inoltre un passo importante in direzione della parità di tutte le persone in tutti gli ambiti della vita, ma fa però notare che le coppie omosessuali continuano a dover affrontare maggiori difficoltà.

Secondo numerosi partecipanti²⁰ il progetto costituisce un miglioramento di grande importanza per le famiglie arcobaleno ed è urgentemente necessario. Un'organizzazione²¹ reputa che il progetto sia un passo fondamentale nella giusta direzione, ossia verso un diritto dell'adozione al passo con i tempi e un adeguamento alla realtà del vissuto; è inoltre dell'opinione che la rapida tutela giuridica e l'appartenenza siano importanti per il bene del bambino e siano fattori che gli permettono di crescere in un ambiente stabile. Un'altra organizzazione²² ritiene che vada agevolata in ogni modo la libertà della pianificazione familiare. Secondo un'altra organizzazione²³ ancora il progetto pone in essere obblighi risultanti dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e dalla giurisprudenza della CEDU riguardo alla rapida costituzione del vincolo di filiazione con il genitore intenzionale, abbreviando così il periodo di incertezza giuridica.

3.3.2.1 Indebolimento del diritto di conoscere la propria filiazione

12 partecipanti (7 Cantoni²⁴, 2 partiti²⁵, 3 organizzazioni²⁶) che approvano in via di principio il progetto attirano tuttavia l'attenzione sul fatto che il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione è di grande importanza per il suo sviluppo e la sua identità e probabilmente il progetto non ne tiene sufficientemente conto.

Un Cantone²⁷ è dell'opinione che i problemi posti dai metodi di concepimento vietati in Svizzera non sono definitivamente risolti, in particolare per quanto concerne il diritto del bambino di conoscere la propria filiazione. Fa notare che la maternità surrogata, la donazione anonima di sperma e la donazione di ovuli sono vietate in Svizzera tra l'altro perché violano il diritto di conoscere le proprie origini, che è garantito dalla Costituzione. Sostiene inoltre che non conoscere la propria filiazione può in determinate circostanze avere ripercussioni gravi sulla salute psichica, per cui l'adozione agevolata del figliastro dovrebbe essere possibile soltanto alle famiglie che garantiscono di rispettare il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione²⁸. Secondo un'organizzazione²⁹, per evitare questa incertezza giuridica occorrono normative internazionali, in particolare sul diritto del figlio di conoscere la propria origine³⁰. Un'altra organizzazione reputa che il Consiglio federale deve adottare misure aggiuntive per garantire che i figli possano esercitare il loro diritto di conoscere i propri genitori biologici. Anche un

¹⁸ PLR (pag. 1).

¹⁹ PVL (pag. 1).

²⁰ Klamydia's (pag. 2), LOS (pag. 2), network (pag. 2), PinkCross (pag. 2), QueerBienne (pag. 2), QueerVS (pag. 2), Famiglie Arcobaleno (pag. 2 fseg.), Vogay (pag. 2).

²¹ Pro Juventute (pag. 1 seg.).

²² PARAT (pag. 1 seg.).

²³ ODAGE (pag. 2 f).

²⁴ AG, FR, JU, LU, SG, TI, VD, Vpag.

²⁵ PEV, PLR.

²⁶ COFF, Espace A, PACH.

²⁷ LU (pag. 2).

²⁸ Espace A (pag. 2 seg.).

²⁹ PEV (pag. 2).

³⁰ COFF (pag. 1 seg.).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

partito che approva pienamente il progetto ritiene che tale diritto del figlio debba essere garantito almeno nella prossima revisione del diritto della filiazione³¹.

Numerosi partecipanti ritengono che il figlio, se lo desidera, deve poter conoscere la sua filiazione, e che il relativo diritto non debba essere violato³² né messo in pericolo³³. Un partito³⁴ ritiene che patrigni e matrigne debbano essere consapevoli del fatto che nel corso della sua vita il figlio può avere il desiderio di essere informato in merito alle sue origini e che questo aspetto debba essere considerato in modo aperto e sensibile per garantire il bene del figlio anche in questo ambito. Nello stesso senso un'organizzazione³⁵ è dell'opinione che la procedura di adozione vada eseguita con grande diligenza e fa pure notare che il tema delle origini e l'accompagnamento nel quotidiano devono imperativamente rientrare nell'accertamento. Secondo un'altra organizzazione³⁶ occorre garantire una consulenza vincolante e la trasmissione dell'informazione, mentre secondo un Cantone³⁷ le regole sui tempi della procedura di adozione mettono sotto pressione le autorità competenti in materia senza che ciò sia necessario (cfr. n. 4.1).

Un Cantone³⁸ ha fatto notare che, in caso di donazione privata di sperma in Svizzera o all'estero, il diritto costituzionale di conoscere la propria filiazione non può in generale essere rispettato. Esso ritiene che, contrariamente a quanto sostiene il rapporto esplicativo, questi bambini verrebbero riconosciuti dal padre biologico soltanto in casi rarissimi e che quindi le coppie debbano essere obbligate a divulgare le informazioni. Afferma pure che le autorità preposte all'adozione devono se possibile coinvolgere il padre biologico, se noto, nella procedura e che anche i suoi diritti vanno tutelati. Fa inoltre presente che la rinuncia al riconoscimento di paternità può essere disciplinata ad esempio per analogia con l'articolo 265b CC e che una tale normativa supplementare permetterebbe di non differire la riforma fino alla presentazione di un progetto sul diritto della filiazione.

3.3.2.2 Disciplinamento nel diritto della filiazione e nel diritto sulla medicina della procreazione

6 Cantoni³⁹, 1 partito⁴⁰ e 3 organizzazioni⁴¹ sono dell'opinione che una revisione nell'ambito del diritto della filiazione sarebbe stata più sensata. La tutela giuridica del figlio non è in primo luogo materia del diritto dell'adozione bensì del diritto della filiazione e della medicina della procreazione⁴².

³¹ Ppag.

³² FR (pag. 2), JU (pag. 2) SG (S 1 seg.), TI (pag. 1 seg. e 5).

³³ JU (pag. 2), VD (pag. 2).

³⁴ PLR (pag. 1).

³⁵ PACH (pag. 2 seg.).

³⁶ Ombud (pag. 4 seg.).

³⁷ AG (pag. 2).

³⁸ SG (pag. 1 seg.).

³⁹ AG, JU, LU, NE, TI, Vpag.

⁴⁰ Verdi.

⁴¹ COFF, Ombud, UNIGE.

⁴² AG (pag. 1).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

Alcuni partecipanti⁴³ fanno in particolare notare che approvano il progetto soltanto nella misura in cui il diritto della filiazione non è ancora stato riveduto e lo considerano un passo nella giusta direzione nell'attesa di una tale revisione⁴⁴. Oltre all'adozione agevolata del figliastro, un Cantone⁴⁵ ritiene indispensabile affrontare le attuali disparità di trattamento mediante una revisione del diritto in materia di filiazione.

Un'organizzazione⁴⁶ si chiede se, nell'imminenza di una revisione del diritto della filiazione, abbia senso rivedere singoli punti. Non vuole un patchwork e quindi reputa opportuno attendere la revisione del diritto della filiazione al fine di elaborare una normativa chiara e coerente per le diverse costellazioni familiari. Sostiene che sarebbe così possibile evitare l'inutile discussione politica che potrebbe risultare da modifiche legislative parallele. Un partecipante⁴⁷ ritiene che la soluzione transitoria proposta nel rapporto esplicativo per la donazione privata di sperma sia molto problematica e dovrebbe essere completamente rielaborata. Fa presente che il progetto non dovrebbe «raffazzonare» una soluzione transitoria neanche nell'imminenza della revisione del diritto della filiazione, che prende in considerazione la parità giuridica di trattamento della donazione privata di sperma e della donazione di sperma secondo la legge sulla medicina della procreazione.

Altri partecipanti⁴⁸ sostengono chiaramente che in futuro tutti i figli concepiti nel quadro di un desiderio comune di un figlio e nati in una relazione di coppia vissuta devono avere fin dall'inizio due genitori legali (genitorialità originaria). Essi ritengono che il diritto vigente non sia appropriato nelle situazioni in cui i genitori intenzionali hanno il desiderio comune di un figlio; affermano inoltre che anche la procedura di adozione (agevolata) è pesante, inutilmente umiliante e intrusiva. Sono quindi dell'opinione che siano necessari e importanti ulteriori adeguamenti per migliorare la situazione delle famiglie arcobaleno.

Anche un Cantone⁴⁹ si è espresso in questo senso, rilevando che sarebbe stato più semplice estendere la presunzione di genitorialità a tutte le coppie sposate invece di sopprimere l'anno di cura. Un altro Cantone⁵⁰ ritiene che fondamentalmente si tratta di ridefinire la nozione di famiglia e a tal fine sostiene i lavori avviati nell'ambito del diritto in materia di filiazione. Anche un'organizzazione⁵¹ dubita che la procedura di adozione sia veramente appropriata nel presente contesto poiché l'esame della capacità educativa del genitore intenzionale viene conservato.

Infine, secondo alcuni partecipanti vi è il rischio che possano essere elusi i divieti vigenti in Svizzera di determinati metodi di procreazione assistita giuridicamente ed eticamente dubbi. Un Cantone⁵² ritiene pertanto opportuna anche una revisione della legge sulla medicina della procreazione e un altro Cantone⁵³ auspica che il Consiglio federale affronti la questione della

⁴³ TI (pag. 2).

⁴⁴ Verdi (pag. 1 seg.), COFF (pag. 1 seg.).

⁴⁵ LU (pag. 2).

⁴⁶ Ombud (pag. 3).

⁴⁷ Famiglie Arcobaleno (pag. 5 f).

⁴⁸ Klamydia's (pag. 5), LOS (pag. 6), network (pag. 5 seg.), Pink Cross (pag. 4 seg.), QueerBienne (pag. 6), QueerVS (pag. 5 seg.), Vogay (pag. 5).

⁴⁹ Vpag.

⁵⁰ NE (pag. 2).

⁵¹ UNIGE (pag. 2 e 5).

⁵² TI (pag. 2).

⁵³ JU (pag. 2).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

maternità surrogata nei suoi fondamenti e non ne indebolisca il divieto con la presente revisione.

3.3.2.3 Ulteriori richieste

3 partiti⁵⁴ e 13 organizzazioni⁵⁵ approvano l'orientamento del progetto ma affermano chiaramente che sono necessarie ulteriori modifiche.

Soppressione della condizione della comunione domestica di tre anni per l'adozione agevolata del figliastro

Secondo due partiti⁵⁶ questa condizione dovrebbe essere soppressa senza essere sostituita. Un altro partito⁵⁷ ritiene che le coppie dello stesso sesso non dovrebbero essere chiamate a dimostrare di essere buoni genitori. Anche un partito⁵⁸ che approva pienamente il progetto è dell'opinione che si tratterebbe di un passo importante per le famiglie arcobaleno.

Anche molte organizzazioni considerano prioritario sopprimere la condizione della comunione domestica di tre anni⁵⁹, o la sua riduzione a un anno⁶⁰, almeno in determinate situazioni⁶¹, anche in considerazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁶².

Un'organizzazione⁶³ è del parere che la comunione domestica non sia in generale una condizione per un partenariato né per l'educazione dei figli. Un'altra organizzazione⁶⁴ ritiene incomprensibile che le coppie dello stesso sesso debbano vivere in comunione domestica per almeno tre anni prima di poter adottare un figliastro mentre le coppie di sessi diversi possono semplicemente riconoscere il figlio comune anche senza comunione domestica: il disegno deve eliminare con urgenza questa disparità di trattamento ingiustificata. Un'altra organizzazione⁶⁵ ancora fa notare che la sicurezza giuridica di un figlio voluto dai genitori non dovrebbe dipendere dalla vita comune di questi ultimi e nemmeno la loro separazione dovrebbe ostacolare l'adozione.

Un'organizzazione⁶⁶ osserva infine che la condizione dei tre anni di comunione domestica esclude alcune coppie dall'adozione agevolata; si tratta delle coppie che alla nascita del figlio non avevano ancora convissuto per tre anni e di quelle che, pur adempiendo questa condizione, si sono separate prima di presentare la domanda di adozione. Ritiene che in entrambi i casi si dovrebbe prevedere una deroga.

⁵⁴ PLR, Verdi, PVL.

⁵⁵ Klamydia's, LOS, network, ODAGE, PACH, PARAT, PinkCross, Pro Juventute, QueerBienne, QueerVS, Famiglie Arcobaleno, UNIGE, Vogay.

⁵⁶ Verdi (pag. 1 seg.), PVL (pag. 1).

⁵⁷ PLR (pag. 1).

⁵⁸ Ppag.

⁵⁹ Klamydia's (pag. 3 e 5), LOS (pag. 3 e 6), network (pag. 3 e 6), PACH (pag. 2), PinkCross (pag. 3 e 5), QueerBienne (pag. 3 e 6), QueerVS (pag. 3), UNIGE (pag. 1 seg.), Vogay (pag. 2 e 5).

⁶⁰ Alliance F (pag. 1).

⁶¹ ODAGE (pag. 2 f).

⁶² Pro Juventute (pag. 1 seg.).

⁶³ PARAT (pag. 1).

⁶⁴ PinkCross (pag. 5).

⁶⁵ UNIGE (pag. 1 seg.).

⁶⁶ Famiglie Arcobaleno (pag. 4).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

Adozione agevolata del figliastro in caso di donazione privata di sperma

Un'organizzazione⁶⁷ è incomodata dall'asserzione nel rapporto esplicativo che il donatore di sperma deve prima riconoscere il figlio e poi acconsentire all'adozione. Reputa che ciò leda gravemente la pianificazione familiare delle coppie di donne perché ritiene il donatore di sperma un donatore di sperma e non il padre. È dell'opinione che le coppie di donne dovrebbero semplicemente dare garanzia che rispetteranno il diritto di conoscere la filiazione. Porta ad esempio il Cantone di Vaud, in cui la coppia di donne consegna all'ufficio dello stato civile una lettera del donatore in cui questi dichiara di essere a conoscenza del progetto di adozione, oppure deposita i dati del donatore presso un notaio.

Riconoscimento da parte della madre genetica dopo una maternità surrogata

Un'organizzazione⁶⁸ lamenta, nell'ambito della maternità surrogata, la disparità di trattamento nei confronti della madre genetica poiché, a differenza del padre genetico, deve seguire la procedura di adozione. L'organizzazione sostiene che il genitore intenzionale si trova in posizione di debolezza perché un genitore legale potrebbe rifiutare il consenso e che il riconoscimento del figlio da parte della madre genetica sarebbe una soluzione adeguata e dovrebbe essere previsto nella revisione del diritto della filiazione.

3.3.3 Rifiuto dell'orientamento del progetto

10 Cantoni⁶⁹, 2 partiti⁷⁰ e 6 organizzazioni⁷¹ rifiutano l'adozione agevolata del figliastro e quindi respingono completamente il progetto.

Alcuni partecipanti⁷² reputano che il progetto crei una disparità di trattamento, non sia compatibile con la sistematica del diritto in materia di adozione, non sia coerente e sia di difficile attuazione. Un Cantone⁷³ è del parere che gli adeguamenti in materia di adozione del figliastro minorenni sarebbero eccessivi, che l'anno di cura ha dato buoni risultati e che le adozioni non devono essere pronunciate con leggerezza. Un altro Cantone⁷⁴ non considera uno svantaggio l'assenza di una rapida tutela giuridica del figlio e ritiene necessario un tempo d'attesa affinché la famiglia possa consolidarsi, rendendo la relazione più stabile; esso rifiuta quindi l'articolo 264c^{bis} AP-CC. Un partito⁷⁵ è dell'opinione che non vi siano né urgenza né necessità di modificare così profondamente le disposizioni sull'adozione del figliastro e che, sopprimendo l'anno di cura e accelerando la procedura, il progetto indebolisca la posizione del figlio.

Due Cantoni⁷⁶ sostengono che le attuali incertezze della posizione giuridica dei figli concepiti mediante donazione privata di sperma o un metodo di procreazione assistita all'estero indurrebbero ad accettare fin d'ora la revisione. Ritengono tuttavia che le questioni relative al diritto di conoscere la propria filiazione dovrebbero dapprima essere risolte nell'ambito del diritto in materia di filiazione e della medicina della procreazione e che il progetto non possa

⁶⁷ Famiglie Arcobaleno (pag. 5 seg.).

⁶⁸ UNIGE (pag. 3 seg.).

⁶⁹ BE, BL, BS, GL, NW, SO, SZ, TG, UR, ZG.

⁷⁰ UDF, UDC.

⁷¹ CHIP, Freikirchen, CDDGP, COPMA, CDOS, AACA.

⁷² NW (pag. 1), UR, AACA (pag. 1).

⁷³ SO (pag. 1).

⁷⁴ TG.

⁷⁵ UDC (pag. 1).

⁷⁶ BE, Bpag.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

quindi essere approvato⁷⁷. Secondo un altro Cantone⁷⁸, il progetto si concentra soltanto sulla durata della procedura e sulla rapida formalizzazione del vincolo di filiazione tra genitori e figlio e non accorda invece sufficiente importanza alla garanzia del diritto del figlio di conoscere la propria filiazione.

3.3.3.1 Lesione del diritto di conoscere la propria filiazione

Come coloro che approvano l'orientamento del progetto anche coloro che lo rifiutano, ossia 9 Cantoni⁷⁹, 2 partiti⁸⁰ e 5 organizzazioni⁸¹, fanno valere che il progetto indebolisce o lede il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione.

Diversi partecipanti ritengono che il progetto renda più attrattivi metodi di riproduzione vietati in Svizzera. Secondo alcuni, il progetto indebolirebbe e violerebbe⁸², o addirittura minerebbe a lungo termine il diritto di conoscere la propria filiazione⁸³. Alcuni partecipanti⁸⁴ osservano che i metodi di procreazione assistita vietati in Svizzera sono stati oggetto delle deliberazioni del legislatore, che li ha rifiutati per motivi etici, soprattutto perché non permettono di garantire il diritto del figlio di conoscere la propria discendenza. Proprio in relazione con le maternità surrogate e la donazione anonima di gameti un partecipante⁸⁵ ravvisa un grave pericolo di lesione del diritto del figlio di conoscere la propria discendenza. Inoltre, un Cantone⁸⁶ ritiene che i metodi di procreazione assistita all'estero siano molto più variegati di quanto sostenuto nel rapporto esplicativo e che nella maggior parte dei casi il diritto del figlio di conoscere la propria discendenza non possa essere garantito.

Secondo diversi partecipanti⁸⁷, l'analisi storica delle adozioni internazionali illegali ha mostrato che le autorità competenti sono spesso state messe sotto pressione dagli aspiranti all'adozione e che le procedure sono state eseguite con eccessivi pragmatismo e generosità. Essi ritengono che ciò non debba ripetersi. Osservano inoltre che secondo tale analisi l'autorità deve compiere un'attenta ponderazione tra gli interessi dei genitori adottivi e quelli del figlio di essere tutelato giuridicamente e di conoscere la propria filiazione da un lato e tra la protezione del figlio e i diritti dei genitori biologici dall'altro. Fanno altresì notare che spesso le autorità venivano messe sotto pressione. Considerati questi fatti, un Cantone esprime dei dubbi sull'adozione di norme che in passato sono state fonti di negligenze⁸⁸. Un secondo Cantone⁸⁹ sottolinea che in quelle procedure il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione non era stato rispettato e che tale diritto non deve essere indebolito dal progetto attuale. Un terzo Cantone⁹⁰ ritiene che il progetto non permetta di escludere future censure e pretese dei bambini interessati nei confronti dello Stato. Secondo un quarto Cantone⁹¹, i fatti

⁷⁷ BE (pag. 1 e 3).

⁷⁸ BS (pag. 1).

⁷⁹ BE, BL, BS, GL, NW, SO, SZ, UR, ZG.

⁸⁰ UDF, UDC.

⁸¹ CHIP, CDDGP, COPMA, CDOS, AACA.

⁸² SZ (pag. 2), UDF (pag. 1), UDC.

⁸³ ZG (pag. 3).

⁸⁴ CDDGP/COPMA/CDOS (pag. 1).

⁸⁵ CHIP (pag. 2 seg.).

⁸⁶ SO (pag. 1).

⁸⁷ GL (pag. 3), NW, UR, CDDGP/COPMA/CDOS (pag. 1), AACA (pag. 3).

⁸⁸ BS (pag. 3 seg.).

⁸⁹ BE (pag. 2).

⁹⁰ GL (pag. 3).

⁹¹ BL (pag. 1 seg.).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

all'origine delle negligenze nelle adozioni dallo Sri Lanka e da altri Paesi dovrebbero rendere più attenti alla possibilità di eludere i divieti della maternità surrogata, della donazione di oociti e della donazione anonima di sperma e si dovrebbe evitare di creare un turismo e un'industria riproduttivi come avvenne a suo tempo nelle «fabbriche di bambini» dello Sri Lanka.

Secondo alcuni partecipanti⁹² una procedura con regole sulla tempistica e restrizioni materiali – come quella proposta dal progetto – indebolisce il diritto di conoscere la propria filiazione⁹³, non gli dà sufficiente importanza o non gliene dà nessuna. Due Cantoni⁹⁴ ritengono che l'interesse a una rapida tutela giuridica sia, almeno parzialmente, in contrasto con il diritto di conoscere la propria filiazione. Un Cantone⁹⁵ sostiene che, nell'adozione agevolata del figliastro, le autorità preposte all'adozione debbano concentrarsi su tale diritto e abbiano pertanto l'obbligo di documentare con grande diligenza la vita del figlio, affinché quest'ultimo possa poi ricevere le maggiori informazioni possibili sulla sua origine; in determinate circostanze ciò può richiedere qualche tempo e il Cantone rifiuta quindi chiaramente che la procedura sia limitata nel tempo (cfr. n. 4.1).

Un Cantone⁹⁶ ritiene che quanto affermato nel rapporto esplicativo, ossia che in caso d'inseminazione privata, il padre può riconoscere il figlio e poi acconsentire subito alla sua adozione in quanto figliastro, garantendo così il diritto di conoscere la propria filiazione, non sia comprensibile in quanto ciò non permette appunto di ottenere tale garanzia. Permetterebbe infatti soltanto di iscrivere un secondo genitore nel registro dello stato civile prima di quanto sia possibile ora. Sostiene inoltre che un donatore privato di sperma di regola non è disposto a riconoscere un vincolo di filiazione e/o nemmeno l'altro genitore biologico lo vuole.

3.3.3.2 Disciplinamento nel progetto sul diritto in materia di filiazione e nel diritto in materia di procreazione assistita

Anche tra i partecipanti che rifiutano il progetto, come tra quelli che lo accettano, sono in molti a ritenere che le fattispecie affrontate non debbano essere disciplinate nell'ambito del diritto sull'adozione (6 Cantoni⁹⁷, 1 partito⁹⁸ e 4 organizzazioni⁹⁹).

Alcuni partecipanti¹⁰⁰ ritengono che non sia materia del diritto sull'adozione bensì del diritto della filiazione e di quello della procreazione assistita. Secondo diversi partecipanti¹⁰¹ la revisione del diritto della filiazione deve essere portata avanti speditamente e secondo due altri¹⁰² i diritti dei bambini nell'ambito dei metodi di procreazione assistita all'estero devono essere tutelati con una revisione della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). Un Cantone¹⁰³ sostiene che le questioni giuridiche ed etiche fondamentali per questo tema non possono essere risolte con una revisione mirata del diritto in materia di adozione, ma devono

⁹² BS (pag. 1 seg.), GL (pag. 2 seg.).

⁹³ SZ (pag. 1 seg.), ZH (pag. 1 seg.), CDDGP/COPMA/CDOS (pag. 1).

⁹⁴ BE (pag. 2), ZG (pag. 2).

⁹⁵ BS (pag. 3 seg.).

⁹⁶ BE (pag. 2).

⁹⁷ BL, BS, GL, NW, SZ, UR.

⁹⁸ UDC.

⁹⁹ CDDGP, COPMA, CDOS, AACA.

¹⁰⁰ GL (pag. 1 e 3), NW (pag. 1), UR, AACA (pag. 2), SZ (pag. 2).

¹⁰¹ GL (pag. 3), NW (pag. 2), UR, CDDGP/COPMA/CDOS (pag. 2), AACA (pag. 3).

¹⁰² BL (pag. 2), CDDGP/COPMA/CDOS (pag. 2).

¹⁰³ BS (pag. 2).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

invece essere chiarite nel diritto della filiazione e nella legge sulla procreazione assistita e reputa quindi urgentemente necessaria una discussione generale sulla procreazione assistita. Alcuni partecipanti¹⁰⁴ fanno presente che le diverse forme di genitorialità dovrebbero essere definite e disciplinate nel diritto in materia di filiazione; sostengono inoltre che il costituente deve imperativamente riflettere se mantenere l'illiceità di metodi vietati ma consolidati da tempo nella vita reale o se adottare normative in merito alle donazioni di sperma per le persone sole e le coppie di concubini e in merito alle maternità surrogate. Un partito¹⁰⁵ è dell'opinione che tutti questi temi e richieste dovrebbero essere deliberati nell'ambito del diritto in materia di filiazione e non trattati con un approccio a «fette di salame».

3.3.3.3 Il progetto favorisce l'elusione del diritto

Alcuni partecipanti¹⁰⁶ ritengono che vi siano molteplici motivi contro la donazione anonima di sperma, la donazione di oociti e la maternità surrogata: tra gli altri le situazioni di stress psicologico e il rischio di incesto, il rischio per la salute della donatrice dell'oocita, la commercializzazione della maternità e della procreazione assistita e in particolare lo sfruttamento delle donne. Il bambino non deve essere considerato una merce. Affermano che l'adozione agevolata del figliastro banalizza questi problemi e promuove pratiche illegali.

Un Cantone¹⁰⁷ sostiene che le modifiche proposte rendono più attrattivi metodi di procreazione assistita controversi e vietati in Svizzera, come ad esempio la maternità surrogata e le donazioni di sperma, oociti ed embrioni all'estero e, secondo diversi partecipanti¹⁰⁸, li promuovono. Nell'opinione di alcuni partecipanti¹⁰⁹, la possibilità di adozione agevolata del figliastro permette di eludere o rende caduchi i divieti costituzionali e legislativi di tali pratiche. Tre organizzazioni¹¹⁰ reputano che l'adozione non sia il metodo appropriato per legalizzare queste pratiche a posteriori semplificandone le condizioni e che occorra dapprima una discussione di principio. Secondo altri partecipanti¹¹¹ sarebbe più coerente fondare questi rapporti di filiazione su un riconoscimento diretto.

Singoli partecipanti si esprimono su casi di maternità surrogata. Secondo uno di essi¹¹², non si capisce per quale motivo in questi casi il genitore intenzionale possa divenire genitore in sei mesi adottando il figliastro senza accertamenti approfonditi. Ritene che, a prescindere dalla relazione di coppia in cui è nato il bambino, si debba tenere conto delle condizioni generali dell'adozione e sostiene che anche in questi casi è nell'interesse del figlio che l'autorità nomini un genitore legale, la cui idoneità deve essere attentamente accertata. Secondo un altro partecipante¹¹³, nel contesto delle maternità surrogate vengono violati numerosi diritti del bambino e la loro dimensione commerciale e transfrontaliera aumenta la probabilità di violazioni del diritto. Ritene quindi opportuno rafforzare, e non indebolire, la protezione di questi bambini; è inoltre dell'opinione che il Parlamento svizzero dovrebbe perseguire un'impostazione proattiva per dissuadere da comportamenti vietati dalla legge e che gli sforzi profusi dalla Svizzera per combattere il fenomeno dovrebbero concentrarsi sull'intermediazione a

¹⁰⁴ GL (pag. 3), NW (pag. 2), UR, AACA (pag. 3).

¹⁰⁵ UDC (pag. 1).

¹⁰⁶ UDC, UDF (pag. 1 seg.), Freikirchen (pag. 1 seg.).

¹⁰⁷ SZ (pag. 2).

¹⁰⁸ BL (pag. 1), GL (pag. 1), NW, SO (pag. 1), UR, ZG (pag. 2), CDDGP/COPMA/CDOS (pag. 1), AACA (pag. 2 seg.).

¹⁰⁹ BE (pag. 2), ZG (pag. 2), Freikirchen (pag. 1 seg.).

¹¹⁰ CDDGP/COPMA/CDOS (pag. 1).

¹¹¹ GL (pag. 1), NW, UR, AACA (pag. 2 seg.).

¹¹² SO (pag. 2).

¹¹³ CHIP (pag. 2 seg. e 5 seg.).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

scopo di lucro. Reputa Considera inoltre contraddittorio che il divieto della maternità surrogata non si applichi nei contesti transfrontalieri e reputa che fare dei bambini l'oggetto di convenzioni di maternità surrogata, contrattuali e orientate al mercato non costituisca una misura a loro tutela.

3.3.3.4 Disparità di trattamento nei confronti dell'adozione «classica» del figliastro

Diversi partecipanti¹¹⁴ ricordano che nel 2016, nel contesto della revisione del diritto in materia di adozione, il Consiglio federale aveva affermato che l'adozione del figliastro non deve ricevere un trattamento privilegiato e che, come per le altre forme di adozione, va esaminato nel singolo caso se l'adozione serve il bene del figlio. Non capiscono quindi ora per quale ragione determinate persone (o gruppi di persone) – segnatamente le coppie che realizzano il desiderio di un figlio ricorrendo a metodi di procreazione assistita permessi all'estero, tra i quali la maternità surrogata – debbano essere privilegiate per legge rispetto ad altre. Sono dell'opinione che anche nell'adozione classica del figliastro vi sia una forte necessità di tutela giuridica del figlio, in particolare allorquando l'altro genitore – che non è presente nella vita del figlio e non adempie i propri obblighi legali – rifiuta di consentire all'adozione. Un Cantone¹¹⁵ sostiene che una revisione così selettiva sarebbe fonte di nuove disparità di trattamento che potrebbero essere eliminate soltanto da una revisione totale del diritto in materia di adozione.

Anche due Cantoni¹¹⁶ che approvano in linea di massima l'orientamento del progetto sono critici su questo punto: considerano che vi sia pericolo di disparità di trattamento rispetto alla classica adozione del figliastro.

4 Osservazioni generali su altri punti importanti del progetto

4.1 Limitazione a sei mesi della durata della procedura e semplificazione

La limitazione della durata della procedura e la sua semplificazione sono molto criticate e sono rifiutate per tenere conto della garanzia del diritto di conoscere la propria filiazione (cfr. n. 3.3.2.1 e 3.3.3.1).

In considerazione del termine e della semplificazione della procedura, 14 Cantoni¹¹⁷ e 4 organizzazioni¹¹⁸ rifiutano le proposte del progetto.

Alcuni partecipanti¹¹⁹ ritengono che, con il progetto, la futura procedura non sarà più condotta in modo aperto ma sarà orientata per legge all'autorizzazione dell'adozione. Secondo tre partecipanti¹²⁰, una parte essenziale dell'accertamento sociale consiste nel sensibilizzare gli aspiranti all'adozione, in particolare coppie eterosessuali che hanno un figlio con il ricorso alla maternità surrogata, al diritto del figlio a conoscere la sua filiazione; tali partecipanti fanno no-

¹¹⁴ GL (pag. 2), NW, UR, AACA (pag. 1 seg.), ZG (pag. 2).

¹¹⁵ BL (pag. 1).

¹¹⁶ AG (pag. 1), LU (pag. 2).

¹¹⁷ AG, AI, BE, BS, FR, GL, GR, NW, SO, SZ, UR, VS, ZG, ZH.

¹¹⁸ CDDGP, COPMA, CDOS, AACA.

¹¹⁹ SZ (pag. 1 seg.), ZH (pag. 4), CDDGP/COPMA/CDOS (pag. 1).

¹²⁰ NW (pag. 1 seg.), UR, AACA (pag. 3).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

tare che il progetto non spende parola su questo aspetto di cui, come sostengono due Cantoni¹²¹, non si può tenere conto se la procedura viene abbreviata. Numerosi partecipanti¹²² affermano che la regola secondo cui la procedura di adozione deve essere conclusa entro sei mesi mette inutilmente sotto pressione le autorità preposte all'adozione e non tiene conto né della realtà né della prassi. Per un Cantone il fatto che il legislatore imponga alle autorità un termine per la durata di una procedura è inabituale¹²³, e viola la massima dell'ufficialità e il principio inquisitorio. Due Cantoni¹²⁴ richiamano la giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte EDU, secondo cui comunque la procedura deve essere la più breve possibile.

Un Cantone¹²⁵ ritiene che una prescrizione sulla durata non soddisfi le esigenze della protezione dei minori e che, essendo le APMA già oberate, non sarebbe possibile rispettare tempistiche così severe. Un secondo Cantone¹²⁶ sostiene che ne risulterebbe una disparità di trattamento con altre forme di adozione e chiede quindi di sopprimere il termine sostituendolo con la formulazione «rapidamente dopo la presentazione ...» («rasch nach der Einreichung...»). E stando a un terzo Cantone, se un'autorità non si attiva con sufficiente rapidità o se la procedura non è portata avanti con sollecitudine, gli interessati hanno sempre la facoltà di presentare un ricorso per ritardata o denegata giustizia¹²⁷. Un quarto Cantone¹²⁸ ritiene un termine di sei mesi incompatibile con la prassi e con gli altri compiti in parte urgenti che le autorità competenti dovrebbero assolvere; pur approvando un trattamento più rapido di questi casi e la limitazione degli accertamenti sociali al fine di costituire al più presto un vincolo di filiazione, esso fa presente che il sovraccarico di lavoro o altri casi prioritari urgenti potrebbero impedire di rispettare il termine e propone quindi la formulazione «al più presto possibile». Infine, un quinto Cantone¹²⁹ rileva che il termine stretto non è adeguato alla molteplicità dei casi e all'importanza di tutelare il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione, per garantirlo possono infatti essere necessari lunghi accertamenti e indagini.

6 Cantoni¹³⁰, 1 partito¹³¹ e un'organizzazione¹³² sono perlomeno critici nei confronti del termine o propongono alternative. Per un Cantone¹³³, la lunga durata delle procedure può talora essere fonte di problemi, ma è molto raro che si raggiungano i due anni menzionati nel rapporto esplicativo; sarebbe quindi auspicabile una regola più flessibile. Due Cantoni¹³⁴ vogliono evitare che il termine di sei mesi comprometta i risultati degli accertamenti e quindi ritengono che il termine dovrebbe essere soltanto indicativo. Un Cantone¹³⁵ propone che la decisione sia resa «in linea di massima» entro sei mesi. Un partito¹³⁶ fa presente che dovrebbero anche essere chiarite le norme di legge sui metodi di procreazione assistita nei singoli

¹²¹ BE (pag. 4), GL (pag. 2).

¹²² AG (pag. 2), ZG (pag. 2 seg.) GL (pag. 2), NW, UR, AACA (pag. 3).

¹²³ AI (pag. 1).

¹²⁴ BE (pag. 4), GL (pag. 2).

¹²⁵ GR (pag. 1).

¹²⁶ Vpag.

¹²⁷ AI (pag. 1).

¹²⁸ FR (pag. 1).

¹²⁹ ZH (pag. 4).

¹³⁰ JU, NE, LU, SG, TI, VD.

¹³¹ Il Centro.

¹³² PACH.

¹³³ NE (pag. 2).

¹³⁴ JU (pag. 2), SG (pag. 2).

¹³⁵ TI (pag. 5).

¹³⁶ Il Centro (pag. 1).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

Paesi, il che richiede tempo. Un'organizzazione¹³⁷ sottolinea inoltre che il diritto del figlio di conoscere la propria filiazione è una componente del bene del figlio e che è importante costruire insieme ai genitori le basi che permettano loro di realizzare effettivamente tale diritto nel quotidiano. Ritiene che l'atteggiamento dei genitori nei confronti del tema delle origini e il loro accompagnamento nel quotidiano debbano imperativamente fare parte degli accertamenti. Un Cantone¹³⁸ propone un'alternativa consistente in un termine di sei mesi dal momento in cui l'autorità preposta all'adozione riceve la documentazione completa. Secondo un altro Cantone¹³⁹ alle autorità deve essere concesso un termine transitorio sufficientemente lungo affinché possano provvedere all'attuazione della normativa.

Il termine è invece approvato da un Cantone¹⁴⁰ e 9 organizzazioni¹⁴¹ secondo i quali permette di garantire più rapidamente la tutela giuridica del figlio. Un'organizzazione¹⁴² approva in particolare la riduzione a sei mesi della durata della procedura e la semplificazione degli accertamenti sociali perché in tal modo si riconosce l'importante differenza tra i genitori intenzionali e i genitori di sesso diverso nelle famiglie ricomposte¹⁴³. Anche un Cantone¹⁴⁴ approva esplicitamente la limitazione dell'esame dell'idoneità e dell'accertamento sociale ed è del parere che l'esame dovrebbe essere per quanto possibile limitato e nelle situazioni chiare completamente omesso nell'interesse del figlio. Un'organizzazione¹⁴⁵ ritiene che concludere la procedura entro sei mesi sia nell'interesse del figlio e di una maggiore certezza del diritto. Secondo un'altra organizzazione¹⁴⁶ il termine dovrebbe essere inteso come termine ordinatorio, mentre secondo un Cantone¹⁴⁷ dovrebbe poter essere prolungato se sono necessari accertamenti all'estero.

4.2 Modifiche nell'ambito dell'adozione di figliastri maggiorenni

Le modifiche proposte nell'ambito dell'adozione di figliastri maggiorenni sono approvate da una maggioranza di 30 partecipanti (14 Cantoni¹⁴⁸, 3 partiti¹⁴⁹, 13 organizzazioni¹⁵⁰). Secondo un Cantone¹⁵¹, la modifica promuove la responsabilità e l'autodeterminazione delle persone maggiorenni nel rispetto dei principi della procedura di adozione. Altri partecipanti preferireb-

¹³⁷ PACH (pag. 3).

¹³⁸ SG (pag. 2).

¹³⁹ VD (pag. 2).

¹⁴⁰ GE.

¹⁴¹ Alliance F (pag. 1), Klamydia's (pag. 4), LOS (pag. 5), network (pag. 4 seg.), Pink Cross (pag. 4), QueerBienne (pag. 4 seg.), QueerVS (pag. 4 seg.), UNIGE (pag. 5), Vogay (pag. 4 seg.).

¹⁴² Pro Juventute (pag. 2).

¹⁴³ Famiglie Arcobaleno (pag. 2 seg.).

¹⁴⁴ GE (pag. 3).

¹⁴⁵ Alliance F (pag. 1).

¹⁴⁶ UNIGE (pag. 5).

¹⁴⁷ GE (pag. 3).

¹⁴⁸ AG (pag. 1), AI (pag. 1), BE (pag. 1), JU (pag. 1), LU (pag. 2), NE (pag. 1), OW (pag. 1), SG (pag. 2 seg.), SO (pag. 1), SZ (pag. 1), TI (pag. 3), VD (pag. 3), ZG (pag. 2 seg.), ZH (pag. 2).

¹⁴⁹ Il Centro (pag. 2), PEV (pag. 1), Verdi (pag. 1).

¹⁵⁰ Freikirchen (pag. 2), Klamydia's (pag. 3 seg.), LOS (pag. 4), Ombud (pag. 5), network (pag. 3 seg.), Pro Juventute (pag. 2), Famiglie Arcobaleno (pag. 3), PACH (pag. 3), PARAT (pag. 2), PinkCross (pag. 3), QueerBienne (pag. 4), QueerVS (pag. 3 f), Vogay (pag. 3).

¹⁵¹ NE (pag., 1).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

bero una normativa generale valida anche per i minorenni che permetta di derogare alla condizione della comunione domestica se necessario per tutelare il bene del figlio¹⁵², in particolare quando vi è un legame emotivo forte e durevole e l'aspirante all'adozione è una figura di riferimento importante per il figlio¹⁵³.

Un Cantone¹⁵⁴ reputa che l'adozione di persone maggiorenni dovrebbe essere in linea di massima pronunciata soltanto se sussiste un legame familiare. Fa notare che la nuova disposizione si applicherebbe anche nei casi in cui la vita familiare è cessata da molto tempo, complicando la verifica del legame familiare da parte dell'autorità preposta all'adozione. Ritiene tale esame di importanza centrale perché l'adozione di maggiorenni è spesso chiesta per motivi inappropriati, segnatamente di tipo successorio, fiscale o relativi al diritto degli stranieri, e la modifica proposta potrebbe far aumentare tali richieste¹⁵⁵.

5 Commenti alle singole disposizioni

5.1 Articolo 264c^{bis} AP-CC

Per alcuni partecipanti¹⁵⁶ la disposizione, formulata in modo molto ampio, non pone esplicitamente come condizione che sia fatto ricorso a una donazione di sperma o a un metodo di procreazione assistita quindi, se bastasse la presunzione di una pianificazione familiare comune, essa si applicherebbe anche nei classici casi di adozione del figliastro. Un Cantone¹⁵⁷ ritiene che la disposizione si applichi in particolare se il vincolo di filiazione con il secondo genitore biologico può essere costituito soltanto mediante riconoscimento o se il figlio ha già due genitori legali in virtù di una presunzione di paternità. È dell'opinione che in questi casi si dovrebbero mantenere l'anno di cura e la procedura attuale; pertanto la disposizione dovrebbe essere precisata di conseguenza e indicare che il figlio deve aver vissuto dalla nascita nella comunione domestica formata dal genitore legale e dall'aspirante all'adozione. Un altro Cantone¹⁵⁸ sostiene che, per disciplinare realmente le situazioni in questione, la disposizione dovrebbe essere ulteriormente concretizzata prevedendone l'applicazione unicamente ai bambini piccoli che hanno un vincolo di filiazione con un genitore soltanto.

Per un Cantone¹⁵⁹, l'espressione «senza aver provveduto alla sua cura ed educazione prima dell'adozione» dovrebbe essere modificata come segue: «se ha provveduto alla sua cura ed educazione dalla nascita», formulazione che garantisce che l'aspirante all'adozione abbia effettivamente svolto un'autentica funzione di affidamento. Vi è anche un Cantone¹⁶⁰ secondo cui la rinuncia all'anno di cura va approvata soltanto se, alla nascita del figlio, tutte le altre condizioni, in particolare i tre anni di comunione domestica, sono già adempiute, e a tal fine propone di sostituire l'espressione «non appena» con il termine «sempreché».

¹⁵² LU (pag. 2).

¹⁵³ VD (pag. 3).

¹⁵⁴ Bpag.

¹⁵⁵ BS (pag. 2).

¹⁵⁶ LU (pag. 2), UNIGE (pag. 4).

¹⁵⁷ ZH (pag. 2).

¹⁵⁸ GE (pag. 3).

¹⁵⁹ AI (pag. 1).

¹⁶⁰ SO (pag. 2 seg.).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

Un altro Cantone ancora¹⁶¹ si interroga sulla possibilità di applicare la disposizione anche se la coppia si separa durante la gravidanza.

5.2 Articolo 266 capoverso 3 AP-CC

Un partecipante¹⁶² ritiene necessario precisare se la nuova disposizione si applicherebbe all'adozione del figliastro soltanto secondo l'articolo 264c AP-CC o anche secondo l'articolo 264c^{bis} AP-CC.

Secondo due partecipanti¹⁶³, la deroga dovrebbe essere applicata anche ai minori e quindi essere formulata in modo più generale e inserita come capoverso 2^{bis} nell'articolo 264c CC o eventualmente anche nell'articolo 264a capoverso 2 CC, in particolare perché, secondo uno di essi¹⁶⁴, tale deroga dovrebbe essere prevista anche nell'articolo 268 capoverso 2^{bis} AP-CC.

Un partecipante¹⁶⁵ fa infine notare che la distinzione tra la convivenza di fatto e la comunione domestica non è chiara e si chiede se non si debba sopprimere l'esigenza della comunione domestica o sostituire la convivenza di fatto con la comunione domestica.

5.3 Articolo 267 capoverso 3 numero 4 AP-CC

L'articolo 267 CC disciplina gli effetti di tutte le adozioni. Il nuovo numero 4 riguarda tuttavia unicamente l'adozione di maggiorenni. Un Cantone¹⁶⁶ ritiene che la versione tedesca della nuova disposizione sarebbe più comprensibile se redatta ad esempio come segue: «...während der Minderjährigkeit des Kindes verheiratet war, in eingetragener Partnerschaft gelebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft geführt hat, sofern es sich um die Adoption einer erwachsenen Person handelt».

Per un altro Cantone¹⁶⁷ occorre inoltre precisare se la disposizione debba essere applicata anche nei casi di adozione di un minorenne e come vadano trattati i casi in cui l'ex coniuge di un genitore deceduto vuole adottarne il figlio. Tale Cantone ritiene che in tal caso sia ammissibile soltanto l'adozione da parte di una persona sola, che porta allo scioglimento del vincolo di filiazione con il genitore deceduto. L'articolo 267 capoverso 3 numero 4 dovrebbe applicarsi anche in questi casi. Secondo un altro Cantone¹⁶⁸ ancora si dovrebbe inoltre verificare se debba essere previsto un disciplinamento transitorio riguardo al ripristino del vincolo di filiazione sciolto per le adozioni da parte di una persona singola già pronunciate che erano previste come adozione di un figliastro maggiorenne.

Vi è un altro Cantone¹⁶⁹ secondo cui occorre un disciplinamento addizionale riguardo al nome, perché l'attribuzione del nome dipende dall'autorità parentale alla quale le persone maggiorenni non sottostanno e in alcuni casi l'aspirante all'adozione può già essere coniugato con una terza persona e portare un altro nome.

¹⁶¹ GE (pag. 2).

¹⁶² UNIGE (pag. 4).

¹⁶³ LU (pag. 2), UNIGE (pag. 4)

¹⁶⁴ LU (pag. 2).

¹⁶⁵ UNIGE (pag. 4).

¹⁶⁶ BE (pag. 3).

¹⁶⁷ GE (pag. 2).

¹⁶⁸ SO (pag. 3).

¹⁶⁹ ZH (pag. 2 f).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

5.4 Articolo 268 capoverso 2^{bis} AP-CC

Un Cantone¹⁷⁰ approva esplicitamente la possibilità di presentare in anticipo la domanda ma ritiene evidente che l'adozione sia pronunciata soltanto quando tutte le condizioni sono adempiute. È inoltre dell'opinione che pure per le altre adozioni si dovrebbe verificare la possibilità di presentare anticipatamente la domanda e che anche in tali casi dovrebbe essere possibile abbreviare i tempi. Un altro Cantone¹⁷¹ sostiene che talora la presentazione della domanda prima che siano adempiute tutte le condizioni dell'adozione aumenta necessariamente la durata della procedura, il che solleva questioni pratiche in relazione con la massima dell'ufficialità e il principio inquisitorio. Reputa lecito chiedersi se sia sufficiente presentare un estratto del casellario giudiziale all'inizio della procedura nei casi in cui determinate condizioni dell'adozione vengono adempiute molto tempo dopo. Ritiene che per rispettare la massima dell'ufficialità e il principio inquisitorio la verifica di tutte le condizioni debba essere attuale e chiede quindi di stralciare il primo periodo.

Diversi partecipanti¹⁷² approvano la possibilità di derogare eccezionalmente al requisito della comunione domestica. Altri partecipanti sono però dell'opinione che non sia chiaro quando la deroga possa essere applicata e ritengono in generale necessario precisare quali condizioni dell'adozione possano non essere ancora adempiute. Si chiedono se si tratti dei tre anni di comunione domestica. Propongono quindi di riformulare la disposizione e fanno diverse proposte concrete¹⁷³. Un Cantone¹⁷⁴ si chiede inoltre cosa si debba fare se un partner decede dopo aver presentato la domanda ma prima che sia pronunciata l'adozione e siano raggiunti i tre anni di comunione domestica. Un secondo Cantone¹⁷⁵ sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto nel rapporto esplicativo, dal progetto di legge non risulta che la domanda può essere presentata anticipatamente soltanto se, nel primo anno di vita del figlio, la coppia adempie la condizione dei tre anni di comunione domestica. Un'organizzazione¹⁷⁶ si chiede se non sarebbe opportuno prevedere in generale una deroga analoga anche per le altre adozioni.

Tuttavia un Cantone¹⁷⁷ chiede di stralciare l'intero capoverso poiché la verifica che le condizioni dell'adozione sono adempiute deve avvenire soltanto nel momento in cui si decide sull'adozione. Critica anche la possibilità di rinunciare alla condizione della comunione domestica poiché di fatto così si rinuncia al requisito dei tre anni di comunione domestica e fa notare che, secondo il rapporto esplicativo, tale non dovrebbe essere il caso nella prospettiva dell'imminente revisione del diritto della filiazione. Un secondo Cantone¹⁷⁸ è dell'opinione che non sia opportuno modificare la procedura attuale (secondo cui le condizioni dell'adozione devono essere adempiute già nel momento della presentazione della domanda) e che da ciò risulterebbe un gran volume di lavoro supplementare, dettagliatamente indicato. Per un terzo Cantone¹⁷⁹ la disposizione contraddice l'articolo 268a capoverso 3 AP-CC e il termine ivi previsto perché, in considerazione del tempo necessario per raggiungere i tre anni di convivenza

¹⁷⁰ AR.

¹⁷¹ BE (pag. 3).

¹⁷² BE (pag. 3), Klamydia's (pag. 4), LOS (pag. 4), network (pag. 4), Ombud (pag. 4), Pink Cross (pag. 3 seg.), QueerBienne (pag. 4), QueerVS (pag. 4), Vogay (pag. 4).

¹⁷³ GE (pag. 2 seg.), LU (pag. 2 seg.), TI (pag. 4), UNIGE (pag. 2).

¹⁷⁴ GE (pag. 2 seg.).

¹⁷⁵ LU (pag. 2 seg.).

¹⁷⁶ UNIGE (pag. 2).

¹⁷⁷ BS (pag. 2).

¹⁷⁸ SO (pag. 3 f).

¹⁷⁹ ZH (pag. 3).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

o sciogliere un matrimonio o un'unione domestica registrata, potrebbe essere impossibile concludere determinati procedimenti entro un termine adeguato. Sostiene che vi sia inoltre il rischio di impiegare risorse statali senza che l'adozione del figliastro venga poi effettivamente pronunciata. Ritiene che si debba quindi rinunciare al presente capoverso ma, nel caso in cui si volesse mantenerlo, propone una formulazione alternativa per evitare incertezze.

5.5 Articolo 268a capoverso 3 AP-CC

Le perplessità sulla presente disposizione riguardanti la semplificazione della procedura e il termine semestrale sono in gran parte già state esposte nei capitoli relativi al diritto di conoscere la propria filiazione (cfr. cap. 3.3.2.2 e 3.3.3.1) e nelle altre osservazioni generali (cfr. cap. 4.1).

Un Cantone¹⁸⁰ ritiene che la disposizione andrebbe precisata per quanto riguarda il momento in cui il termine inizia a decorrere: dalla presentazione della domanda (quindi prima dell'adempimento di tutte le condizioni), o soltanto quando la domanda è completa; sostiene che ciò dovrebbe essere chiarito. Un secondo Cantone¹⁸¹ si chiede quale debba essere la portata degli accertamenti in caso di rispetto del termine e se la procedura di adozione abbia ancora un senso qualora si ometta l'accertamento approfondito dell'idoneità con valutazioni sociali. Al riguardo ritiene contraddittorio il rapporto esplicativo: rileva da un lato che l'istruttoria dovrebbe limitarsi alle circostanze che potrebbero portare alla revoca del diritto di determinare il luogo di dimora o addirittura alla privazione dell'autorità parentale, il che andrebbe chiarito mediante una richiesta all'APMA, e dall'altro che nelle situazioni specifiche di adozione agevolata del figliastro l'APMA dovrà intervenire con il necessario riserbo e attendere la decisione sull'adozione invece di istituire automaticamente una curatela per l'accertamento della paternità. Un terzo Cantone¹⁸² osserva che un accertamento approfondito sarebbe necessario in casi speciali (età avanzata del genitore intenzionale, sospetti concreti di esposizione a pericolo del bene del figlio) e propone una formulazione concreta che permetta un accertamento approfondito per gravi motivi. Anche un'organizzazione constata che in generale si dovrebbe precisare quali punti vadano valutati e reputa che l'istruttoria dovrebbe limitarsi a stabilire se il figlio sia effettivamente frutto di un progetto comune dei genitori¹⁸³.

5.6 Articolo 12b^{bis} tif. fin. AP-CC

La disposizione è espressamente approvata da 7 organizzazioni¹⁸⁴.

6 Altre proposte

Diversi partecipanti fanno altre proposte elencate qui di seguito:

- un Cantone¹⁸⁵ preconizza l'introduzione nel CC di un obbligo delle autorità preposte all'adozione di comunicare al genitore biologico la revoca del vincolo di filiazione e ciò per tutti i tipi di adozione;

¹⁸⁰ GE (pag. 3).

¹⁸¹ LU (pag. 3).

¹⁸² ZH (pag. 4).

¹⁸³ UNIGE (pag. 3).

¹⁸⁴ Klamydia's (pag. 59, LOS (pag. 5), network (pag. 5), PinkCross (pag. 4), QueerBienne (pag. 4), QueerVS (pag. 5), Vogay (pag. 5).

¹⁸⁵ SO (pag. 5).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

- un secondo Cantone¹⁸⁶ constata che in passato sono spesso sorte questioni riguardo alla durata dell'obbligo di mantenimento del genitore che aveva acconsentito all'adozione del proprio figlio. Ritiene necessaria una normativa secondo cui in caso di adozione del figliastro con il consenso del genitore biologico l'obbligo di mantenimento di quest'ultimo decade;
- per snellire le procedure un terzo Cantone¹⁸⁷ ritiene opportuno permettere alle autorità preposte all'adozione di chiedere senza restrizioni gli atti procedurali delle autorità dello stato civile per utilizzarli nell'ambito degli accertamenti riguardanti la conoscenza della propria filiazione, la rinuncia alla genitorialità da parte della madre biologica ed eventualmente da parte del coniuge; è dell'opinione che tale scambio di dati debba essere permesso dalla legge;
- un partecipante¹⁸⁸ ritiene che finora la revisione abbia completamente omesso il tema della genitorialità delle persone trans*, sebbene l'adozione agevolata del figliastro offra un quadro appropriato a tal fine;
- un secondo partecipante¹⁸⁹ fa notare che, in generale in caso di adozione (del figliastro), il consenso e il diritto del figlio di essere sentito è della massima importanza. Il consenso dell'adottando capace di discernimento è già previsto nell'articolo 265 CC. Considera tuttavia necessario in ogni caso che il figlio sia sentito e consenta all'adozione;
- un terzo partecipante¹⁹⁰ sostiene che nel progetto sussistono troppe norme lesive dell'autonomia e che in particolare non sia tenuto alcun conto della cogenitorialità. Mette in dubbio che vi possano essere soltanto due genitori. Considera inoltre che i genitori siano di regola nella posizione migliore per sapere cosa sia meglio per il figlio e propone anche che il genitore e gli altri interessati possano accordarsi in merito a ulteriori genitorialità.

7 Pubblicità

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), sono accessibili al pubblico la documentazione posta in consultazione¹⁹¹, i pareri pervenuti (scaduto il termine per rispondere) e il rapporto sui risultati (dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto)¹⁹².

¹⁸⁶ SO (pag. 5).

¹⁸⁷ ZH (pag. 5).

¹⁸⁸ Famiglie Arcobaleno (pag. 7).

¹⁸⁹ Ombud (pag. 5).

¹⁹⁰ PARAT (pag. 1 seg.).

¹⁹¹ RS 172.061.

¹⁹² www.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFGP > Procedura di consultazione 2021/35 Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile.

**Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu**

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
SZ	Svitto / Schwyz / Schwyz
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

I Verdi	Partito ecologista svizzero Grüne Partei der Schweiz Les Verts Parti écologiste suisse
Il Centro	Il Centro Die Mitte Le Centre

**Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile
(Adozione agevolata del figliastro)**

PEV EVP PEV	Partito evangelico svizzero Evangelische Volkspartei der Schweiz Parti évangélique suisse
PLR	I Liberali Radicali Die Liberalen Les Libéraux-Radicaux Ils Liberals
PS SP PS	Partito socialista svizzero Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse
pvl	Partito verde liberale PVL Partei Parti vert libéral
UDC SVP UDC	Unione Democratica di Centro Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre
UDF	Unione Democratica Federale Union Démocratique Fédérale Eidgenössisch-Demokratische Union

Organizzazioni interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées

AACA	Associazione delle autorità centrali cantonali in materia di adozione AACA Verband der Kantonalen Zentralbehörden Adoption VZBA Association des autorités centrales cantonales en matière d'adoption AACA
ASF	Alleanza delle società femminili svizzere Bund schweizerischer Frauenorganisationen Alliance de sociétés féminines suisses
ASSC	Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile ASSC Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen SVZ Association suisse des officiers de l'état civil ASEC
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und - direktoren Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali CDOS Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS
CHIP	Child identity protection

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro)

COPMA	Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti COPMA Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes COPMA
COFF	Commissione federale per le questioni familiari COFF Eidgenössische Kommission für Familienfragen EKFF Commission fédérale pour les questions familiales COFF
Espace A	
Famiglie Arcobaleno	Federazione Famiglie arcobaleno Svizzera Dachverband Regenbogenfamilien Schweiz Association faitière Familles arc-en-ciel Suisse
Freikirchen	Dachverband Freikirchen & christliche Gemeinschaften Schweiz
Klamydia's	Les Klamydia's, Association pour la santé sexuelle des femmes qui aiment les femmes
LOS	Organizzazione svizzera delle lesbiche Lesbenorganisation Schweiz Organisation suisse des lesbiennes
network	network - gay leadership
ODAGE	Ordre des Avocats Genève
Ombud	Ufficio ombudsman bambini Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz Office de l'Ombudsman des droits de l'enfant Suisse
PACH	PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
PARAT	Partei für Rationale Politik, Allgemeine Menschenrechte und Teilhabe
Pink Cross	Federazione svizzera degli uomini gay e bi Schweizer Dachverband der schwulen und bi Männer Fédération suisse des hommes gais et bi
Pro Juventute	Organizzazione mantello svizzera per bambini e giovani Schweizer Fachorganisation für Kinder und Jugendliche
QueerBienne	LGBTQIA+-Verein der Region Biel, Seeland und Umgebung
QueerVS	LGBTQIA+ en Valais
UNIGE	Universität Genf Université de Genève
Vogay	Association vaudoise pour la diversité sexuelle et de genre

Rinuncia a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position /

- Cantone di Sciaffusa
- Associazione svizzera dei magistrati ASM
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR
Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire ASM

**Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Modifica del Codice civile
(Adozione agevolata del figliastro)**

- Unione svizzera degli imprenditori
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse